CAMERA DEI DEPUTATI N. 576

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PISICCHIO

Norme volte alla tutela ed al recupero del centro storico di Alberobello e della Valle dei trulli

Presentata il 6 maggio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La proposta di legge condotta alla vostra valutazione rappresenta il punto di confluenza di due precedenti ed autonome iniziative legislative presentate nella X legislatura, la proposta di legge atto Camera n. 4635 a firma dell'onorevole Pisicchio e la proposta di legge atto Camera n. 5315 a firma dell'onorevole Sannella ed altri, aventi a medesimo oggetto la tutela del significativo patrimonio architettonico rappresentato dai trulli della Puglia centrale.

Le due proposte di legge sono state oggetto di un appassionato e argomentato dibattito tra le popolazioni interessate, in modo particolare tra i rappresentanti delle municipalità coinvolte nel perimetro di territorio denominato « Valle dei trulli ».

Ne è sorto, pertanto, un testo unificato che rispecchia la volontà delle comunità locali di predisporre un meccanismo di salvaguardia dello straordinario patrimonio rappresentato dai trulli, segni irripetibili della cultura contadina pugliese.

Quel testo, onorevoli colleghi, viene oggi proposto alla vostra attenzione con l'auspicio di una valutazione positiva.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Finalità della legge).

1. Il restauro conservativo ed il recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico del patrimonio dei trulli del centro storico di Alberobello e della Valle d'Itria sono di preminente interesse nazionale e sono garantiti secondo le modalità della presente legge.

2. L'area di intervento è costituita dal centro storico di Alberobello, nella parte assoggettata a vincolo ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modifiche e integrazioni, e da parte dei territori dei comuni di Martina Franca, Alberobello, Locorotondo, Cisternino e Ostuni, da definire secondo le modalità previste all'articolo 4.

ART. 2.

(Comitato operativo).

1. Presso la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici di Bari è insediato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un comitato operativo costituito da un rappresentante della suddetta soprintendenza e dai sindaci dei comuni di cui al comma 2 dell'articolo 1.

2. Il comitato operativo ha il compito di programmare e controllare tutte le fasi di attuazione della presente legge.

ART. 3.

(Censimento del patrimonio).

1. Entro sessanta giorni dalla sua costituzione, il comitato operativo di cui all'articolo 2 fa pervenire ai comuni interessati

direttive unitarie per procedere alle operazioni di rilievo critico di tutte le costruzioni a trullo e a pignon esistenti nell'ambito del loro territorio e alla predisposizione di una apposita cartografia generale.

2. I comuni interessati provvedono, entro un anno dalla ricezione delle direttive di cui al comma 1, alla predisposizione dei rilievi e della cartografia di cui al medesimo comma.

ART. 4.

(Definizione dell'area e dei vincoli).

1. Entro sei mesi dalla ultimazione dei lavori di cui all'articolo 3, il comitato operativo provvede a:

a) definire la parte di territorio di ciascun comune soggetta all'applicazione della presente legge, in quanto fortemente caratterizzata dalla presenza di costruzioni a trullo o a pignon;

b) definire le aree già sottoposte e quelle da sottoporre a vincolo monumentale o paesaggistico ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497;

c) predisporre un prontuario di restauro cui dovranno rifarsi, per tecnica e per materiali, tutti gli interventi da attuare;

d) indicare gli eventuali strumenti urbanistici di cui i comuni devono dotarsi per le aree interessate;

e) mettere a punto i criteri di priorità da seguire nella individuazione del recupero-restauro degli immobili, in relazione al loro valore storico-testimoniale, al loro stato di conservazione, alla maggiore o minore utilità sociale della destinazione d'uso proposta.

ART. 5.

(Programmi pluriennali).

1. Entro tre mesi dalla deliberazione di cui all'articolo 4 da parte del comitato operativo, i comuni di cui all'articolo 1

predispongono ed approvano, con delibera dei rispettivi consigli comunali, programmi pluriennali di intervento.

2. I programmi di cui al comma 1 devono contenere:

a) l'individuazione delle aree e dei singoli manufatti da sottoporre ad intervento di restauro conservativo;

b) l'individuazione delle aree e degli immobili da acquisire;

c) l'individuazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie;

d) la previsione della realizzazione di particolari infrastrutture o impianti tecnologici, quali l'interramento dei cavi elettrici e telefonici e l'eliminazione delle antenne televisive, atti a ripristinare una fruizione genuina dell'ambiente senza limitare eccessivamente il livello di *comfort* degli eventuali abitanti;

e) la previsione delle spese necessarie per gli interventi previsti ed i relativi finanziamenti.

ART. 6.

(Individuazione degli interventi).

1. Nei tre mesi successivi al termine di cui al comma 1 dell'articolo 5, il comitato operativo vaglia le proposte formulate dai comuni, verifica la validità di tali proposte e la rispondenza delle stesse ai criteri di cui all'articolo 5 e delibera quali interventi ammettere ai benefici della presente legge.

ART. 7.

(Ripartizione dei fondi).

1. I finanziamenti previsti per il primo anno di attuazione della presente legge sono destinati al rilievo critico del patrimonio esistente, alla redazione di una ido-

nea cartografia ricognitiva, per ricerche ed indagini inerenti ai materiali ed alle tecniche di restauro dei trulli quali il prontuario, l'apertura di cave di « chiancarelle », nonché alla predisposizione degli eventuali strumenti urbanistici richiesti. Tali finanziamenti sono assegnati direttamente dal Ministero per i beni culturali e ambientali ai comuni, nella misura indicata dal comitato operativo in rapporto al lavoro effettivamente da svolgere da parte di ciascun comune.

2. Negli anni successivi al primo anno di attuazione della presente legge, il comitato operativo provvede, con cadenza annuale, alla ripartizione dei fondi di cui all'articolo 10, secondo i seguenti criteri:

a) il 20 per cento è destinato al centro storico di Alberobello, considerata la sua particolarità e la sua estensione;

b) l'80 per cento è destinato a tutti i comuni di cui all'articolo 1 in parti proporzionali all'ammontare complessivo degli interventi proposti da ciascuno con i piani pluriennali ed accettati dal comitato operativo.

ART. 8.

(Utilizzazione dei fondi).

1. I fondi di cui all'articolo 7 sono assegnati direttamente dal Ministero per i beni culturali e ambientali ai comuni interessati e sono così ripartiti:

a) il 40 per cento è destinato ai comuni per l'acquisto o l'espropriazione di immobili di particolare valore storico-architettonico o storico-testimoniale, per il restauro-recupero degli stessi o di altri immobili a trullo e a pignon di loro proprietà, per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, per la realizzazione di particolari infrastrutture tecnologiche di cui alla lettera *d)* dell'articolo 5;

b) il 50 per cento è destinato ad interventi proposti da privati proprietari,

sotto forma di contributi a fondo perduto, nella misura del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un massimo di lire 75 milioni;

c) il 9 per cento è destinato ai comuni per eventuali spese di progettazione generale, per eventuali incarichi da conferire a liberi professionisti esterni, per il maggior onere relativo a spese per il personale e per i materiali, derivanti dall'applicazione della presente legge;

d) l'1 per cento è utilizzato per la costituzione presso ogni comune di un ufficio di consulenza per il restauro, che ha il compito di orientare ed assistere le amministrazioni ed i privati nella progettazione e nella esecuzione degli interventi.

2. Qualora i privati non utilizzino i fondi messi a disposizione o già assegnati, al termine di ogni anno gli stessi fondi sono riassegnati ai comuni per interventi di cui alla lettera *a)* del comma 1. Analogo provvedimento di riassegnazione a privati è preso in caso di mancato intervento da parte dei comuni. Per la riassegnazione di detti fondi è sufficiente una deliberazione del consiglio comunale, notificata al comitato operativo, il quale ha trenta giorni per formulare eventuali osservazioni.

3. Tutti gli interventi, sia pubblici che privati, ammessi a contributo, devono acquisire preventivamente il parere favorevole della soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici.

4. Tutti gli interventi devono essere eseguiti da imprese artigiane, singole o associate, o da cooperative specializzate che siano in possesso di attestato di idoneità rilasciato dalla soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici.

ART. 9.

(Obblighi per i privati).

1. La concessione dei contributi di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 8 è subordinata alla stipula di una conven-

zione, ovvero alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo, redatto da notaio e trascritto nei registri immobiliari, con cui i proprietari si impegnano:

a) a rispettare le prescrizioni relative alle caratteristiche dell'intervento;

b) ad adibire a proprio utilizzo diretto gli immobili interessati per un periodo non inferiore a dieci anni a partire dalla data di ultimazione degli interventi, ovvero a darli in locazione a condizioni concordate con il comune;

c) ad assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria continua degli immobili.

2. Qualora il proprietario non rispetti gli obblighi assunti o intenda liberarsene, deve restituire al comune, in un'unica soluzione, il contributo ricevuto, maggiorato degli interessi fino ad allora maturati, valutati al tasso di sconto.

3. Ogni patto in contrasto con gli obblighi indicati al comma 1 è nullo.

ART. 10.

(Onere finanziario).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 65 miliardi per il triennio 1992-1994, si fa fronte, quanto a lire 15 miliardi per il 1992, lire 25 miliardi per il 1993 e lire 25 miliardi per il 1994, mediante corrispondende riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Ministero dei lavori pubblici - Interventi per l'edilizia storico-artistico-monumentale ».